



COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO

PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SESSIONE ORDINARIA – SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE DEL GIORNO 21/12/2018

N° 39 del 21/12/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2019

L'anno **duemiladiciotto**, addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 19:00, presso il Municipio Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza de Il SINDACO Gilberto Dott. Desiati il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	<u>DESIATI GILBERTO</u>	X	
2	<u>NARDIN ANDREA</u>	X	
3	<u>FUSO FABIO</u>	X	
4	<u>PEZZUOLO SARA</u>		X
5	<u>MOSCA MARTINA</u>	X	
6	<u>CAVALLARO ROSSANO</u>	X	
7	<u>SILVESTRINI STEFANO</u>		X
8	<u>GARBO ALBERTO</u>	X	
9	<u>GARDINALE LAURO</u>	X	
10	<u>VISENTIN CINZIA</u>	X	
11	<u>PIROLI MICHELE</u>		X

PRESENTI: 8

ASSENTI: 3

E' presente l'assessore esterno Bordin Massimo.

Partecipa **IL SEGRETARIO COMUNALE Luca Morabito**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, e previa designazione a scrutatori dei Consiglieri FUSO FABIO, MOSCA MARTINA, VISENTIN CINZIA dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco precisa che la TASI pesa per Euro 5.000 non essendo applicabile sulla prima casa, né alle aree edificabili. L'aliquota è rimasta la stessa pari all'uno per mille.

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari al 1 per mille e il Comune ha facoltà, con delibera di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, anche per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 5.8.2014 è stato approvato il regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

Considerato che l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2015, come per il 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla

stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l' 1 per mille;

Visto che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»";

Visto che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Richiamata la delibera consiliare n. 64 del 28/12/2017 con la quale si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018, come segue;

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze escluse categorie A1, A8 e A9	0,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Tutte le altre tipologie di immobili ed aree edificabili soggette al pagamento dell'IMU sulla base del vigente Regolamento IUC	0,00 per mille

Richiamato l'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), e ss.mm.ii., ai sensi dei quali per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI e dell'Imposta di soggiorno;

Considerato che il disegno di legge di bilancio per l'anno 2019 è ancora in discussione in parlamento, per cui si ritiene, in una fase di incertezze del quadro normativo di riferimento mantenere il livello delle aliquote e delle tariffe inalterato, salvo le esclusioni di legge;

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2019 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2018 per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, come da prospetto che segue ed in conformità alla succitata normativa:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze escluse categorie A1, A8 e A9	0,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Tutte le altre tipologie di immobili ed aree edificabili soggette al pagamento dell'IMU sulla base del vigente Regolamento IUC	0,00 per mille

Individuati come segue i costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2019:

Ambiente e verde pubblico:	€ 12.050,00
Viabilità e infrastrutture stradali:	€ 94.172,36
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia:	€ 234.337,76

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:
"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Voti favorevoli unanimi n.8, resi in forma palese, astenuti 0, contrari 0 su n. 8 consiglieri presenti e votanti legalmente espressi.

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2018:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze escluse categorie A1, A8 e A9	0,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Tutte le altre tipologie di immobili ed aree edificabili soggette al pagamento dell'IMU sulla base del vigente Regolamento IUC	0,00 per mille

3. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;
5. di trasmettere la presente delibera di approvazione delle aliquote TASI 2018, esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

6. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, così come stabilito dal comma 667, art. 1, della Legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificato dall'art.1, comma 1, lett.a) del D.L. 6/3/2014, n.16 convertito in Legge n.68/2014;

7. Di dare atto che per il 2019 le date di versamento della TASI sono 16/06/2019 e 16/12/2019 e che il versamento dell'acconto deve essere effettuato calcolando il 50 % del dovuto annuo.

Successivamente, il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi n.8, resi in forma palese, astenuti 0, contrari 0 su n. 8 consiglieri presenti e votanti legalmente espressi, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Gilberto Dott. Desiati

Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

Luca Morabito

Firmato digitalmente

COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FERRO STEFANIA / INFOCERT SPA
Firmato digitalmente

COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FERRO STEFANIA / INFOCERT SPA
Firmato digitalmente



COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO

PROVINCIA DI ROVIGO

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2019**

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune il 31/12/2018 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Responsabile
Ornella Baron / INFOCERT SPA
Firmato digitalmente